

TRIBUNALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

P.P. N.°9066/07 RGNR – N.°6671/07 RG GIP

DR.SSA CLAUDIA MATTEINI

a carico di

KNOX AMANDA MARIE, indagata come in atti, difesa dagli Avv. Ti Carlo Dalla Vedova del Foro di Roma e Luciano Ghirga del Foro di Perugia,

I sottoscritti difensori di fiducia della sig.na KNOX, in relazione alla richiesta di incidente probatorio presentata il 19 Dicembre u.s. dal PM titolare delle indagini, Dr. Giuliano Mignini,

Deducco ex art. 396 cpp

a) non si rinvencono nella fattispecie i tassativi presupposti indicati dall'art.393 lett. a) e b) ed infatti:

. non vi è prova dagli atti prodotti dal PM a sostegno della propria richiesta di qualsivoglia infermità e/o grave impedimento, tanto meno di natura psicologica;

. non vi è prova che le giovani inglesi, già sentite nella immediatezza del fatto, siano state o potranno essere condizionate da violenza, minaccia e quant'altro allo scopo di non deporre, o peggio, di deporre il falso.

Si badi bene che la norma de qua richiede elementi concreti e specifici e la ratio è ben comprensibile se si pensi al carattere assolutamente eccezionale dell'assunzione della prova per testi prima e comunque fuori dal dibattimento;

. l'elemento della residenza all'estero e della difficoltà della notificazione appare incongruo ed indimostrato, oltre che non previsto dalla norma citata, al solo pensare che le giovani inglesi (e pertanto cittadine dell'UNIONE EUROPEA,

atutti gli effetti) appaiono perfettamente reperibili, sia per un futuro processo che per la partecipazione al richiesto incidente probatorio.

Si cita a mò di esempio di "grave impedimento del teste " la sentenza della Suprema Corte , sezione II°, 4.12.1992 – 23.2.1993 n.° 1687 CED 193766, in tema di irreperibilità ed esecuzione della notifica.

Per quanto precede

CONCLUDONO


perchè il GIP di Perugia, dichiaro inammissibile e/o infondata la richiesta di incidente probatorio avanzata dal PM titolare delle indagini;


b) identiche conclusioni vengono rassegnate per la non comprensibile, allo stato, richiesta di proroga delle indagini preliminarì, anche al fine di impedire la spettacolarizzazione delle indagini, e non ripetere schemi processuali già noti.

Con Ossequio.

Perugia, 24 Dicembre 2007.

Avv. Carlo Dalla Vedova

Me



Avv. Luciano Ghirga

TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'INDAGINI PRELIMINARE
Depositato in Cancelleria
il
FANGACCI Barbara
24/12/07
Perugia,
IL CANCELLIERE